



Siena li

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO, AREZZO**

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

AL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Ufficio SUAP

PEC: suapsgv@pec.it

Al Segretariato Regionale

Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici per la

Toscana

PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - Avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (Art.19 Dlgs.152/2006 e art. 48 L.R.T. n. 10/2010) di competenza comunale con contestuale richiesta contributo agli enti competenti in materia ambientale, ai sensi art. 48 comma 4 L.R.T. n. 10/2010. Progetto di Recupero ambientale e funzionale di cave dismesse ai sensi dell'Art.25 Comma 3 delle NTA con coltivazione dell'area estrattiva denominata Carpinete (pervenuto tramite il portale STAR in data 02/03/2020, con protocollo n. 4232, PRATICA SUAP 72/2020). -
INVIO CONTRIBUTO

DOCUMENTO PEC

RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

COMMITTENTE: MINUTO GIOACCHINI S.R.L.

In riferimento a quanto trasmesso dal Comune di San Giovanni Valdarno con nota PEC del 18.06.2020 ed acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 13566 del 19.06.2020, con il quale l'Ufficio SUAP ha richiesto a questa Soprintendenza l'espressione di un contributo relativamente a quanto in oggetto ed in riferimento alla documentazione presentata dal proponente e consultabile presso l'indirizzo fornito dall'A.C., si esprime quanto di seguito.

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27.04.2015, pubblicato nel B.U.R.T. n. 27 del 20.05.2015, con particolare riferimento alla scheda di Ambito Paesaggistico, agli Abachi regionali delle Invarianti e alla Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all'elaborato 8B.

Premesso che il territorio Comune di San Giovanni Valdarno ricade nella scheda di Ambito Paesaggistico 11 -Val d'Arno superiore del PIT-PPR e che per tale ambito il Piano ha identificato, da una premessa storico-evolutiva dell'assetto antropico del territorio, criticità, obiettivi e prescrizioni da attuare.

Premesso che l'area di progetto interessa consistenti areali tutelati "ope legis" ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi", per i quali deve necessariamente essere verificata la portata degli impatti.

Considerato che nel progetto in argomento non sono state effettuate le necessarie verifiche di coerenza/compatibilità sulla scheda di Ambito Paesaggistico 11, sugli Abachi delle invariati, e sulla Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all'elaborato 8B del PIT-PPR, con particolare riferimento all'ambito tutelato de iure di cui all'art. 12 "i territori coperti da foreste e da boschi", nonché delle verifiche di intervisibilità nei confronti di beni culturali presenti nel contesto paesaggistico;

Considerato che la documentazione trasmessa risulta carente delle necessarie informazioni, elaborazioni e valutazioni e che il livello di trattazione dei contenuti risulta generico e non sufficiente ai fini dell'accertamento e della portata degli impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale, indispensabili al fine dell'esclusione del progetto di oggetto dalla procedura di Verifica di Impatto Ambientale.

Per quanto di competenza archeologica si ricorda, nell'area, il rischio connesso ai numerosi rinvenimenti paleontologici che caratterizzano il Valdarno Superiore e in particolare, nell'ambito in questione, di *Anancus Avernensis*, *Gazellospira Torticornis*, *Valvata Bronni* e *Stephanorhinus Etruscus*.

Resta inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Tanto sopra espresso, vista la documentazione a corredo dell'istanza, questa Soprintendenza ritiene che il progetto di recupero ambientale e funzionale di cave dismesse e coltivazione dell'area estrattiva denominata Carpinete, determini dei potenziali impatti sia in ordine ambientale che di natura paesaggistica e culturale e che a tal fine il progetto debba essere assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Si comunica che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è l'Arch. Massimo Bucci (tel. 0577/248111, mail: massimo.bucci@beniculturali.it) al quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi anche per eventuali e ulteriori chiarimenti, e per la competenza archeologica la dott.ssa Ada Salvi (0575/409059; email ada.salvi@beniculturali.it).

MB/AS

IL SOPRINTENDENTE
Andrea Muzzi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

